



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI,
GIAMBRONE e MASCITELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2010

Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e di altre imposte sostitutive
a finalità scelte dai contribuenti

ONOREVOLI SENATORI. – Nell’arco del 2006 e del 2007, si è avuta la prova del buon funzionamento dell’istituto che prevede la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità scelte dai contribuenti. A tutt’oggi, le misure a ciò preposte, sono state adottate dal legislatore mediante le varie leggi finanziarie susseguitesesi nel tempo (si vedano articolo 1, commi 337-340, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), grazie alle quali si è riusciti a dotare il nostro ordinamento di uno strumento concreto di libertà di scelta per il cittadino, realizzando così un elemento essenziale per una autentica sussidiarietà.

La forte adesione che si è avuta, da parte dei contribuenti all’istituto in questione, con un indubbio beneficio a favore dei soggetti beneficiari, ci induce a chiedere, con il presente disegno di legge, la stabilizzazione della misura finalizzata alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti. In tal modo si eviteranno rischi di interruzione dei flussi del «5 per mille» a favore dei soggetti beneficiari, sottraendo altresì la decisione dell’operatività di detto istituto dall’alea delle leggi di bilancio. È evidente che lo scopo principale del presente disegno di legge risiede proprio nella necessità di guardare al cosiddetto terzo settore, non come ad un capitolo di spesa quanto piuttosto ad una leva dello sviluppo e ad uno strumento finalizzato a garantire capitale sociale sul territorio, coinvolgendo la libertà di scelta dei cittadini.

Soprattutto in un periodo di crisi economica, che sempre porta con sé l’emergere di nuove povertà e di marginalità sociali, il cosiddetto «terzo settore» rappresenta un settore decisivo per la tenuta del nostro modello sociale.

Le organizzazioni senza scopi di lucro non distribuiscono utili: in questo momento è di fondamentale importanza la capacità di reinvestire per una costruzione, anziché cercare un facile guadagno.

Esse danno lavoro a un gran numero di persone anche svantaggiate: è un atto di responsabilità premiare chi offre possibilità di lavoro.

Inoltre, esse sono presenti territorialmente in modo capillare: in un momento in cui l’economia «globale» ha messo in scena tutti i suoi limiti, è di fondamentale importanza valorizzare le realtà presenti attivamente sul territorio.

Infine, esse hanno come fine primario la solidarietà che è sempre stata un elemento distintivo del nostro Paese e che certamente si rivelerà uno dei fattori decisivi per affrontare il periodo difficile che ci attende.

Pertanto, con l’articolo 1 del presente disegno di legge si intende dare stabilità all’istituto del 5 per mille come atto concreto di sussidiarietà, e, a tale fine, si stabilisce che, a decorrere dall’anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) potrà essere devoluto sia il 5 per mille dell’IRPEF, che di alcune imposte sostitutive;

2) saranno ammessi al beneficio, tra i soggetti senza scopi di lucro: le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le associazioni e le fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma

1, lettera *a*) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Sarà inoltre possibile destinare il 5 per mille dell'IRPEF e delle imposte sostitutive agli enti di ricerca scientifica e alle università nonché alla ricerca sanitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Destinazione della quota del 5 per mille dell'IRPEF e di altre imposte sostitutive a finalità scelte dai contribuenti)

1. A decorrere dall'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3.

5. Al fine di garantire le pari opportunità di accesso ai benefici di cui alla presente legge a tutti i soggetti di cui al comma 1, lettera a), con il medesimo decreto di cui al comma 4, sono stabiliti i criteri di accesso dei citati soggetti agli spazi pubblicitari sulla stampa e sui canali radiotelevisivi, anche prevedendo che i messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni di cui al comma 1, lettera a), volte a sensibilizzare i contribuenti nei confronti della scelta dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF e di altre imposte sostitutive ai sensi della presente legge, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui all'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

